

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 03/06/2026 n. 639

Settore IV

4.3 - Area Governo del Territorio

4.3.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DI RECINZIONE METALLICA CON RIFACIMENTO TRATTO RECINZIONE LATO STRADA E SOSTITUZIONE CANCELLO CARRABILE - MONTE SAN VITO, VIA PARADISO N.1/B - RICHIEDENTE: SIG. STARNA ROBERTO ED ALTRI - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTE:

- la nota prot. n. 6455 del 24/04/2026, pervenuta stessa data ed assunta al protocollo prov.le al n. 14558 del 27/04/2026, con la quale il Comune di MONTE SAN VITO ha trasmesso, per conto dei Sigg.ri Starna Roberto, Starna Luca e Starna Carlo, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

- la nota prot. n. 16363 del 11/05/2026, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di MONTE SAN VITO ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione

chiesta, e la conclusione dello stesso prevista per il 23/06/2026;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 16651 del 12/05/2026, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“(...) che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” art.142 c.1 lett. c) – Fiumi, torrenti, corsi d'acqua, interessando la fascia di rispetto del Fosso della Selva - (c.d. Galasso acque).

L'intervento proposto è relativo ai lavori per l'installazione di una recinzione metallica con rifacimento del tratto di recinzione lato strada comunale e sostituzione di un cancello carrabile, finalizzati a delimitare il lotto di proprietà di un fabbricato situato in Via Paradiso n. 1/B all'estremità della zona residenziale della frazione Borghetto nel Comune di Monte San Vito.

Da un punto di vista urbanistico tale area, così come indicato nell'attestazione di conformità urbanistica allegata al presente procedimento, risulta individuata nel vigente PRG, adeguato al PPAR, come V1 “SOTTOZONA DI INTERESSE GENERALE: PARCO PUBBLICO URBANO - Art. 14 delle N.T.A. del P.R.G.”, e VPA “ZONE A VERDE PRIVATO - Art. 56 bis delle N.T.A. del P.R.G.”.

L'intervento che si intende eseguire prevede, in particolare, la realizzazione di una recinzione metallica con rete plastificata verde (H 1,75 ml) agganciata a paletti in metallo cementati nel terreno, a delimitare il lotto di proprietà lungo i tre lati verso la campagna e sul lato verso strada (via Paradiso). Il tratto di recinzione lungo strada, da sostituire, sarà realizzato a ml 3,00 dal confine stradale. Il nuovo cancello carrabile, a due ante, avrà dimensioni pari a ml 7,00 e altezza ml 2,00 e sarà posto più arretrato rispetto all'esistente a ml 6,50 dal confine stradale.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

- le opere previste sono riconducibili alle tipologie di lieve entità di cui alla voce B21 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;*

- *gli interventi che risulteranno visibili dalla viabilità principale saranno di semplice sostituzione dell'esistente;*
- *Il nuovo cancello carrabile sarà posto più arretrato rispetto all'esistente ed ha la finalità di rendere l'accesso più agevole e sicuro;*
- *la realizzazione delle opere, in considerazione della tipologia di interventi, dei materiali impiegati, non produrrà una significativa variazione del complessivo effetto percettivo e scenico dell'area soggetta a tutela.*

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di "INSTALLAZIONE RECINZIONE METALLICA CON RIFACIMENTO TRATTO RECINZIONE LATO STRADA E SOSTITUZIONE CANCELLO CARRABILE", identificati al Catasto Fabbricati al Foglio 19 part. 938-96, in quanto compatibili con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico, nel rispetto delle prescrizioni seguenti, in linea con quanto proposto nel progetto:

- *non dovranno essere previsti né interventi sulla vegetazione arborea-arbustiva esistente né movimentazioni di terreno;*
- *il cancello e i paletti dovranno essere tinteggiati nella tonalità canna di fucile."*

CONSIDERATO che con nota prot. n. 16651 del 12/05/2026 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di MONTE SAN VITO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino ricevuto la relazione di cui sopra in data 12/05/2026, il parere vincolante doveva essere reso entro il 01/06/2026 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

CONSIDERATO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5,

D.P.R. n. 31/2017 senza che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso come disposto dall'art. 17- bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Starna Roberto ed altri in Comune di MONTE SAN VITO - VIA PARADISO N.1/B, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 14/11/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 16/03/2026 con cui è stato conferito ai sensi dell'art.109 del TUEL, al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità degli uffici dell'Ente, a decorrere dal 16 marzo 2026, l'incarico di Dirigente Tecnico *ad interim* del Settore IV, all'Ing. Roberto Vagnozzi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 351 del 17/03/2026 del Dirigente *ad interim* del Settore IV - con la quale si conferma all'Arch. Massimo Orciani, per il periodo dal 16 marzo 2026 e fino al 31 dicembre 2027, l'incarico di titolarità di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e contestualmente si aggiorna la relativa delega di funzioni;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del Procedimento e del Titolare di incarico di E.Q. delegato dal Dirigente;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di "INSTALLAZIONE RECINZIONE METALLICA CON RIFACIMENTO TRATTO RECINZIONE LATO STRADA E SOSTITUZIONE CANCELLO CARRABILE", Comune di MONTE SAN VITO, VIA PARADISO N.1/B, proposte come da istanza presentata dal Sig. Starna Roberto ed altri e trasmessa dal Comune di MONTE SAN VITO con nota prot. n. 6455 del 24/04/2026, pervenuta registrata al ns. prot. al n. 14558 del 27/04/2026, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio n. 16651 del 12/05/2026, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ..."*.

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *“L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado”*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di MONTE SAN VITO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di rammentare l'obbligo, per quanto riguarda la Tutela del Patrimonio Archeologico, di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004, che prevedono, in caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione entro 24 ore alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Sindaco o alle Autorità di Pubblica Sicurezza (art. 90).
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L..
- VIII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- IX. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di MONTE SAN VITO ed ai richiedenti.
- X. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di

spesa.

- XI.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 03/06/2026

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

ARCH. ORCIANI MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. ORCIANI MASSIMO

REDATTORE: CARDARELLI LUCIA

Classificazione 11.04.03

Fascicolo 2026/1449